

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PRIMARIO E SECONDARIO DI PRIMO GRADO SITO IN VIA IV NOVEMBRE NEL COMUNE DI INVERUNO (MI)

CUP F78E15000000002 CIG 8341392E6C

FAQ AGGIORNATE AL 29.06.2020

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, si chiede gentilmente alla Stazione Appaltante di mettere a disposizione dei concorrenti i seguenti elaborati:	
 il modello BIM corrispondente al Progetto Definitivo; 	Si riportano di seguito i link dei modelli BIM caricati all'interno dei viewer, i modelli BIM verranno messi a disposizione soltanto del vincitore della gara per l'esecuzione della progettazione esecutiva.
	 IVR_A_ARC: https://autode.sk/3iexE2s IVR_B_ARC: https://autode.sk/3ibU3x7 IVR_C_ARC: https://autode.sk/2NFx8MI
	 IVR_A_STR: https://autode.sk/2AcfjBM IVR_B_STR: https://autode.sk/3dQEGal IVR_C_STR: https://autode.sk/2YICDk7
	 IVR_A_ELE: https://autode.sk/2ZjB9f6 IVR_B_ELE: https://autode.sk/2ZjEE5e IVR_C_ELE: https://autode.sk/38iCPtJ
	 IVR_A_MEC: https://autode.sk/31zXLL5 IVR_B_MEC: https://autode.sk/31cAIPV



- <u>Centrale Unica di Committenza</u>
- IVR_C_MEC: https://autode.sk/3gfpViD
- IVR_Master: https://autode.sk/31tWTrA
- IVR_-Master_EL: https://autode.sk/31vvFkl
- IVR_Master_MEC: https://autode.sk/31AENUO
- 2. il file in formato xml della Relazione ex Legge 10 corrispondente a quello messo a disposizione in formato pdf.
- 2. Il file in formato .xml della Relazione ex Legge 10 non sarà messo a disposizione.

Quesito n. 2

Lo scrivente RTI (in possesso di: - OG1 VI; - OG11 IV-bis; - OS6 III-bis) chiede se possa partecipare alla procedura e dunque se si è esonerati dell'obbligo di possesso di idonea qualificazione per la categoria OS32 dal momento che essa, così come riportato sul disciplinare, avendo un'incidenza sull'importo di contratto inferiore al 10%, può essere considerata assorbita e ricompresa nella categoria prevalente OG1.

Chiarimento n. 2

Si conferma che la categoria OS32, di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori, è interamente subappaltabile a imprese in possesso di adeguata qualificazione.

L'eventuale subappalto rientra nella quota massima del 40% dell'importo contrattuale.

Si specifica che nel caso il concorrente non sia in possesso di adeguata qualificazione e ricorra pertanto al subappalto per la categoria OS32, i requisiti mancanti devono essere posseduti dal concorrente con riferimento alla categoria prevalente.

Resta inteso che per la categoria OS32 è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento o alla partecipazione mediante RTI.

Quesito n. 3

Alla pag. 5 del Disciplinare è riportato nella tabella di composizione dei lavori, che le lavorazioni in OS32, pari al 2,42% dell'importo complessivo dell'appalto, sono subappaltabili fino al limite massimo del 30%, come riportato anche successivamente: "Il concorrente che non sia in possesso di adeguata qualificazione per le categorie OG11 e OS32 è obbligato, pena l'esclusione, a partecipare in raggruppamento temporaneo di tipo verticale. Per le categorie OG11 e OS32 è ammesso il subappalto per una quota massima pari al 30% delle rispettive categorie".

ato nella Si rimanda al chiarimento n. 2.

Chiarimento n. 3

Si chiede se si tratti di un refuso, nelle more della vigenza del DM 248/2016, che prevede per le SIOS di importo inferiore al 10% complessivo dell'appalto, la possibilità di ricorrere al subappalto per una quota massima pari al 100% della lavorazione.

Quesito n. 4

Chiarimento n. 4



Alla pag. 34 del Disciplinare è riportato: "In relazione alla facoltatività della presentazione dell'offerta tecnica o di taluni elementi della stessa offerta tecnica, vengono ammessi tutti gli offerenti senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo", mentre alla pagina 37 si legge: "La commissione darà lettura dei punteggi [già riparametrati, prevista ove sia riparametrazione] attribuiti alle offerte tecniche, individuerà gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunicherà al Servizio CUC RHO che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori".

Si chiede cortese chiarimento in merito all'effettiva applicazione di una soglia di sbarramento per la valutazione dell'offerta tecnica e, in caso affermativo, a quanti punti essa corrisponda.

Trattasi di refuso e dunque da non considerare la parte in cui è stato previsto che la commissione "individuerà gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunicherà al Servizio CUC RHO che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Quesito n. 5

Nell'elaborato "0-DEM - RELAZIONE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE SELETTIVA" a pag. 2 è riportato: "[...] al fine di individuare eventuali rifiuti pericolosi o speciali è stato eseguito un rilievo diretto delle porzioni da demolire. Si sottolinea che l'area è stata oggetto di attività di bonifica il che esclude con buona approssimazione la presenza di rifiuti pericolosi".

Si chiede cortesemente di precisare sulla base di quali dati di riferimento sia possibile indicare "la percentuale di rifiuto pericoloso che si intende smaltire attraverso discariche autorizzate" richiesta per la compilazione della TABELLA RIEPILOGATIVA GESTIONE RIFIUTI (Allegato V).

Chiarimento n. 5

La tabella costituente l'allegato V può non essere completata in tutte le sue parti. I dati da cui desumere quanto richiesto possono essere presenti negli elaborati di progetto tra cui la relazione delle attività di demolizione selettiva, la relazione geologica, la relazione del rilievo dello stato di fatto e durante un sopralluogo presso le strutture da demolire.

Quesito n. 6

Nell'elaborato "0-DEM - RELAZIONE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE SELETTIVA" sono riportate:

1. Tabella di stima delle quantità di materiali prodotti da demolizione e stima delle quantità di materiale riutilizzabile, riciclabile o da conferire a discarica.

2. Tabella gestione materiale da demolizione

Chiarimento n. 6

Si rimanda al chiarimento n. 5.



secondo codice CER

Nel medesimo elaborato viene indicato alla pag. 9:

"[...] Per il calcolo delle quantità di materiale da separare secondo codice CER è stato utilizzato il documento denominato "Perizia di stima delle aree dell'ex oleificio Belloli -Comune di Inveruno", integrandola con il rilievo metrico effettuato sul campo. A seguire si riportano i foto-piani utilizzati per la stima delle quantità da conferire a discarica. Si sottolinea che viste le condizioni di degrado di alcune strutture non è stato possibile rilevare direttamente sul campo le informazioni geometriche. Le misurazioni e le quantità non rilevabili sono state raccolte tramite ricostruzione fotogrammetrica".

Si chiede cortesemente di chiarire se è esclusivamente in funzione dei dati contenuti nelle predette tabelle 1 e 2 che dovrà essere la TABELLA RIEPILOGATIVA compilata GESTIONE RIFIUTI (Allegato V), oppure se è possibile mettere nella disponibilità dei concorrenti - al fine di consentire a ciascuno di pervenire ad una corretta valutazione economica - ulteriori documenti utili a tale compilazione, in considerazione proprio del fatto che, come si evince dall'elaborato citato, "le condizioni di degrado di alcune strutture non consentono di rilevare direttamente sul campo tutte le informazioni geometriche".

Quesito n. 7

In riferimento al Criterio D si chiede cortesemente di precisare:

- se è prescritto un numero massimo di pagine della RELAZIONE TECNICA del PIANO DI DEMOLIZIONI;
- se la definizione delle "modalità operative di organizzazione del cantiere, in particolare nella pianificazione delle lavorazioni, delle squadre operative, dei mezzi e macchinari, per le fasi di demolizioni dell'ex oleificio Belloli di via Battista Belloli e delle scuole elementari di Via Vittorio Veneto" debba essere contenuta in un'altra RELAZIONE TECNICA e, in caso affermativo, se è prescritto un numero massimo di pagine per tale RELAZIONE TECNICA;

Chiarimento n. 7

Si chiede un'unica relazione inserendo nel sommario dei capitoli le richieste fatte.

Pur non avendo previsto una lunghezza massimo della relazione si suggerisce di contenerla in massimo 20 (venti) pagine (no fronte/retro in formato A4 scritte in carattere Arial - corpo 11). Pur non avendo previsto un numero massimo di elaborati grafici si suggerisce di allegare al massimo 5 (cinque) tavole in formato A3/A2 per le fasi significative.



- se le "indicazioni riferite all'organizzazione generale e logistica di cantiere, sia in termini di personale che di mezzi e attrezzature, e la logistica particolareggiata del cantiere (aree, flussi, processi, ecc.) anche in riferimento al cronoprogramma a base di appalto, e alle tempistiche inderogabili così come definite nel capitolato speciale d'appalto" e le "proposte in merito alla massima tutela e sicurezza di elementi passivi (viabilità, residenti nelle zone limitrofe, ecc.), alle lavorazioni previste, alla sorveglianza del cantiere, alle minori interferenze possibili con la viabilità esterna (sia pedonale che carrabile)" debbano essere contenute in un'ulteriore RELAZIONE TECNICA e, in caso affermativo, se è prescritto un numero massimo di pagine anche per tale RELAZIONE TECNICA:
- se è prescritto un numero massimo di elaborati in formato A3/A2 contenenti l'indicazione di quanto richiesto.

Quesito n. 8

In riferimento alla Cat. OS32 di cui alla tabella lavori del disciplinare di gara Punto 5) pag. 5)si rileva che la predetta categoria incide il 2,42% sull'importo complessivo dei lavori.

Ai sensi dell'art. 105, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 che qui riportiamo: 5. "Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso." I limiti riportati dall'art. 89, comma 11, qui estrapolati, stabiliscono che l'importo della

categoria superi il 10% del valore dei lavori :

11." Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei

Chiarimento n. 8

Si rimanda al chiarimento n. 2.



lavori...'

Per quanto sopra premesso si ritiene che la Cat. OS32 può essere subappaltata al 100%, a ditte in possesso del requisito, che comunque cumula con il 40% dell'importo massimo subappaltabile.

Quesito n. 9

Si chiede conferma che la Scrivente Impresa, in possesso di cat. SOA OG1 classifica VIII che si assocerà in RTI con impresa in possesso di cat. OG11 classifica IV bis (o superiore), possa partecipare alla gara dichiarando la volontà di subappaltare le categorie scorporabili OS6, OS32 senza incorrere in esclusione.

Chiarimento n. 9

Si conferma che le categorie OS6 e OS32 sono interamente scorporabili.

Ouesito n. 10

Con la presente siamo a chiedere se, per la gara in oggetto, è obbligatorio il sopralluogo e in caso positivo come procedere per la richiesta.

In caso negativo chiediamo se è possibile comunque organizzare una visita il loco per prendere cognizione dello stato in essere dei manufatti da demolire, nonché degli elementi necessari per poter fare una corretta valutazione in termini logistico/economici per le fasi di demolizione e smaltimento delle macerie.

Chiarimento n. 10

Il sopralluogo non è obbligatorio.

Pur ritenendo che i documenti messi a disposizione dei concorrenti siano esaustivi, i concorrenti possono accedere alle aree oggetto dell'intervento mediante richiesta scritta all'indirizzo e-mail ediliziaprivata@comune.inveruno.mi.it entro il 20/07/2020.

Gli uffici comunali comunicheranno all'operatore economico data e ora per l'accesso agli edifici, che sarà garantito da un incaricato del Comune di Inveruno.

Si evidenzia che la possibilità di accesso ai luoghi all'interno dell'area ex-Belloli è limitata dallo stato dei luoghi stessi.

Resta inteso che le aree sono comunque visionabili dalla via pubblica per eventuali valutazioni logistiche.

Quesito n. 11

Si chiede se la categoria P.02 richiesta (categoria non presente nella vecchia Tariffa Professionale di cui al D.M. n. 143 del 02.03.1949 e ss.mm.ii.) sia sostituibile con la categoria E.19 ex ld (arredamenti con elementi singolari, parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane).

In effetti la tipologia di lavori oggetto dell'appalto a parere del sottoscritto prevede

Chiarimento n. 11

I requisiti di qualificazione di cui alla categoria P.02 sono dimostrabili con il possesso dei requisiti di cui alla categoria analoga E.17 avente grado di complessità 0,65, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del DM del 17/06/2016.

È altresì consentito dimostrare i requisiti di cui alla categoria P.02 mediante il possesso dei requisiti di cui alla categoria E.08, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del DM del 17/06/2016. In tal caso il requisito per la categoria E.08 di cui



Central<u>e Unica di Committenza</u>

opere rientranti nella categoria E.19 che è anzi più completa perché come opere a verde prevede parchi urbani, ect..

all'articolo 8.2. lettera a.2.2) del disciplinare risulta elevato a € 5.380.138,50 ed il requisito di cui all'articolo 8.2. lettera a.2.3) del disciplinare di gara risulta elevato a € 2.152.055,40

Quesito n. 12

riferimento per alla procedura l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico primario e secondario di primo grado sito in via IV Novembre nel Comune di Inveruno (MI), siamo a chiedere che, ai sensi dell'art.1 comma 2 del DM 248/2016, sia consentito il subappalto qualificatorio delle lavorazioni cd. categorizzate in OS32 considerato che hanno un incidenza pari al 2,42% e non ricorrono quindi i presupposti affinché il concorrente non in possesso di adeguata qualificazione sia obbligato a partecipare in raggruppamento.

Chiarimento n. 12

Si rimanda al chiarimento n. 2.

Quesito n. 13

In merito alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) con riferimento al punto a.2.3 (pag. 14-15) del disciplinare di gara riguardante i cosiddetti "servizi di punta" si chiede conferma che almeno un servizio di progettazione debba necessariamente contenere tutte le classi e categorie previste dal bando, quindi un unico servizio contenente le classi E.08, S.03, IA.03, IA.02, IA.01 e P.02.

Se confermato, bensì ciò attenga a tipologie di lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento, potrebbe configurarsi come una lesione al principio della libera concorrenza, rendendo di fatto la procedura accessibile ad un numero limitato di Concorrenti. Chiarimento n. 13

1) Con riguardo al punto 1 si rimanda quanto previsto al punto a.2.3 disciplinare per il quale è richiesto di aver svolto negli ultimi dieci anni (giugno 2010 - giugno 2020) due servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore 0,40 volte l'importo stimato dei lavori da eseguire e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento

Come previsto dal disciplinare medesimo il requisito non è frazionabile. Per non frazionabilità si intende la dimostrazione di aver eseguito almeno un servizio complessivamente inteso comprendente tutte le classi e tutte le categorie previste



dal bando in quanto riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento (unico intervento di natura complessa e riconducibile contestualmente alle categorie E.08 - S.03 - IA.03 - IA.02 - IA.01 e P.02). Il requisito della non frazionabilità è riferito pertanto al singolo intervento di punta e non alla coppia di tali servizi.

Per i requisiti di cui alla categoria P.02 si rimanda al chiarimento n. 11.

Per i servizi di punta è ammesso il ricorso all'avvalimento.

2) con riferimento alla ID. Opere P.02 si chiede possa essere coperta dalla ID. Opere P.01 avente stesso grado di complessità o dalla ID.Opere E.18 avente maggior grado di complessità.

2) La categoria P.01 non è pertinente ai lavori oggetto dell'appalto. Per la categoria E.18 si rimanda al chiarimento n. 11 e a quanto prescritto dall'art. 8 del DM 17.06.2016.

Quesito n. 14

Con riferimento ai requisiti richiesti in Classe e Categoria P.02, si chiede conferma se sia possibile utilizzare dei servizi realizzati negli ultimi 10 anni e certificati dai committenti in classe ex Id.

Chiarimento n. 14

Come stabilito dal disciplinare, per le opere con classe e categoria di cui alla normativa precedente al DM del 17/06/2016, si applica la corrispondenza prevista dalla Tavola **Z-1** "categorie delle opere - parametro del grado di complessità - classificazione dei servizi e corrispondenze", allegata al citato DM. In caso d'incertezza nella comparazione, prevarrà contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

Quesito n. 15

Si chiede per la categoria Strutture in legno OS32 II essendo inferiore al 10 % possiamo subappaltare l'intera categoria al 100% senza fare un RTI di tipo verticale oppure fare un subappalto qualificante indicando già in fase di gara il subappaltatore con idonea categoria e classifica?

Chiarimento n. 15

Si rimanda al chiarimento n. 2.